



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007 (29.11)
(OR. en)**

15538/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0143 (COD)**

**SURE 40
ECOFIN 488
CODEC 1348**

NOTA

del: Gruppo "Servizi finanziari"
al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio:
SOLVIBILITÀ II - Relazione sull'andamento dei lavori

Si allega per le delegazioni il documento 15538/07 presentato dal Gruppo "Servizi finanziari" sulla proposta "Solvibilità II".

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio

SOLVIBILITÀ II

Relazione sull'andamento dei lavori presentata dal Gruppo "Servizi finanziari" sulla proposta "Solvibilità II"

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 luglio 2007 la Commissione ha presentato, al Parlamento europeo e al Consiglio, la sua proposta, basata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sull'articolo 55 del trattato (di seguito denominata "direttiva Solvibilità II")¹. Il progetto "Solvibilità II" è uno dei principali punti ancora aperti del piano di azione per i servizi finanziari (1999-2005). Conformemente ai programmi della Commissione sul miglioramento della regolamentazione e sulla semplificazione, la revisione del regime vigente di solvibilità ha offerto l'occasione di rifondere 13 direttive in materia di (ri-)assicurazione in un unico documento, nel quale sono state integrate le nuove norme in materia di solvibilità.
2. Gli obiettivi generali del progetto "Solvibilità II" sono: *i*) accrescere l'integrazione del mercato (ri-)assicurativo UE; *ii*) migliorare la tutela dei contraenti e dei beneficiari; *iii*) rafforzare la competitività degli assicuratori e dei riassicuratori dell'Unione europea a livello internazionale e *iv*) promuovere una migliore regolamentazione.

¹ Rif. COM/2007/361 definitivo - COD 2007/0143.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

3. La proposta, discussa in undici riunioni del Gruppo del Consiglio "Servizi finanziari" (Solvibilità II) (6, 7 e 21 settembre, 3, 15 e 16 ottobre e 5, 15, 16, 23 e 26 novembre 2007), era stata presentata dalla Commissione il 16 luglio 2007, nel corso di una riunione preliminare. Gli Stati membri hanno complessivamente manifestato un sostegno di massima, benché esista una serie di temi sensibili che dovranno essere discussi. È importante rilevare che si tratta della prima direttiva prudenziale nel settore assicurativo ad avvalersi pienamente dell'approccio Lamfalussy.
4. La presidenza ha proceduto alle suddette riunioni per contribuire alla rapida adozione della direttiva pur mantenendo l'approccio basato sui principi che dovrebbe consentire di distinguere in modo adeguato le misure legislative di livello 1 da quelle di livello 2. Essa si è inoltre adoperata affinché la direttiva rifletta meglio il principio di proporzionalità, l'istituzione dei necessari poteri di intervento delle autorità di vigilanza nell'ambito del nuovo regime basato sul rischio nonché la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico.
5. Ai fini delle discussioni svoltesi nelle riunioni, la proposta è stata scissa in due parti distinte: temi propri della direttiva "Solvibilità II" e rifusione. Per quest'ultima parte la presidenza ha deciso, non essendo state apportate modifiche sostanziali alle vigenti direttive se non quelle necessarie per introdurre il regime "Solvibilità II", di procedere alla rifusione mediante procedura scritta ad eccezione di alcune disposizioni considerate di primaria importanza che sono state trattate in un'apposita riunione. Questo processo è quasi ultimato e solo una parte restante di articoli è ancora in discussione.

6. Quanto alla parte specifica "Solvibilità II" la presidenza, tenuto conto dei lavori svolti, ha proposto numerose modifiche alla proposta della Commissione che hanno riscosso ampio sostegno.

La logica che sottende tali modifiche, suggerite dalla presidenza a seguito dei lavori del Gruppo, è basata su uno o più dei seguenti principi:

- mantenere un equilibrio adeguato tra un testo basato sui principi e la garanzia della certezza del diritto;

La presidenza ha suggerito numerose modifiche per rendere più comprensibili i principi stabiliti nella direttiva e per fornire ulteriori orientamenti sul campo di applicazione delle future misure di attuazione, pur mantenendo un'adeguata distinzione tra livello 1 e livello 2:

- precisazione del significato del carattere eccezionale delle maggiorazioni del capitale;
- introduzione di un riferimento al più ampio concetto di continuità operativa, mantenendo al contempo la menzione dei piani di emergenza;
- precisazione delle interconnessioni tra le varie funzioni incluse nel sistema di *governance*;
- delimitazione del concetto di "funzione" e della portata delle funzioni fondamentali.

- evidenziare la pertinenza del principio di proporzionalità e precisare la portata della sua applicazione;

La corretta applicazione del principio di proporzionalità è un elemento chiave dell'attuazione del regime "Solvibilità II". Detto principio dovrebbe essere applicato sia ai requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che a quelli relativi all'esercizio dei poteri di vigilanza, evitando così obblighi o richieste superflui ed eccessivi.

Uno dei principi fondamentali che determineranno il successo della direttiva "Solvibilità II" è costituito dal modo in cui sarà applicata alle imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. In effetti, tenendo conto che la presidenza non ritiene auspicabile un regime a duplice approccio, la direttiva stessa e in particolare le misure di attuazione di livello 2 dovrebbero consentire un'applicazione che sia compatibile con la natura, le dimensioni e la complessità dei rischi inerenti all'attività e che richieda l'osservanza globale dei principi stabiliti, assicurando però che il nuovo regime di solvibilità non sia eccessivamente gravoso.

A tal fine, la presidenza ha presentato suggerimenti finalizzati a:

- sottolineare l'importanza del principio di proporzionalità e precisare che dovrebbe essere applicato sia ai requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che a quelli relativi all'esercizio dei poteri di vigilanza;
- chiarire che i requisiti in materia di organizzazione derivanti dal sistema di *governance* non dovrebbero portare a requisiti ingiustificatamente onerosi, perché occorre tener conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle operazioni dell'impresa;
- sottolineare che per la "valutazione interna del rischio e della solvibilità" non è necessario sviluppare un modello interno né calcolare un requisito patrimoniale supplementare;
- precisare che le imprese possono, ai fini delle relazioni alle autorità di vigilanza e se necessario, usare gli elementi resi pubblici in applicazione degli obblighi in materia di relazioni finanziarie e di quotazione ufficiale e di altri obblighi di legge o regolamentari;
- porre in evidenza che, anche se tutte le persone che esercitano funzioni fondamentali dovrebbero possedere i requisiti di competenza e onorabilità, gli obblighi di notifica all'autorità di vigilanza dovrebbero essere limitati ad un livello appropriato (le persone che dirigono effettivamente l'impresa e i responsabili delle altre funzioni fondamentali).

- rispecchiare in modo adeguato i necessari poteri di intervento delle autorità di vigilanza nell'ambito del nuovo regime basato sul rischio;

La presidenza ha suggerito modifiche allo scopo di:

- individuare meglio i casi, e relative conseguenze, di imposizione eccezionale da parte dell'autorità di vigilanza di una maggiorazione del capitale e sopprimere il riferimento al suo carattere permanente;
- precisare che le autorità di vigilanza avranno la facoltà di chiedere lo svolgimento da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di prove di stress nell'ambito della procedura di valutazione della vigilanza;
- uniformare i termini per l'informativa al pubblico dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement - MCR) o di una significativa inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement - SCR) a quelli fissati per ripristinare l'osservanza dei due requisiti;
- uniformare i poteri di vigilanza per quanto riguarda le funzioni o le attività di esternalizzazione a quelli fissati nella direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e precisarne l'ambito di applicazione.

- aumentare ulteriormente la chiarezza e la leggibilità dei testi secondo i principi di una migliore regolamentazione;

La presidenza ha suggerito di inserire o modificare dei considerando per contribuire ad una corretta comprensione di alcuni concetti nell'ambito del nuovo quadro giuridico: significato dei termini *beneficiario*, *funzione* e *funzione fondamentale*; significato del riferimento alla *informativa al pubblico*.

Sono state proposte modifiche alla formulazione di alcuni articoli a fini di precisazione o standardizzazione o per garantire coerenza tra gli articoli.

III. ULTERIORI LAVORI SU TALUNI ASPETTI DEL REGIME IN MATERIA DI SUPPORTO DI GRUPPO

7. Uno dei cambiamenti fondamentali previsti dalla proposta è l'innovativo regime in materia di vigilanza di gruppo, che si caratterizza sostanzialmente come segue:
- a)* consente, a determinate condizioni, ad un'impresa madre di valersi di dichiarazioni sul supporto di gruppo per coprire una parte del requisito patrimoniale di solvibilità di una delle sue imprese figlie e
 - b)* prevede, se necessario, deroghe ad alcuni articoli sulla vigilanza individuale.
8. Il nuovo regime ha suscitato molte osservazioni da parte degli Stati membri che rispecchiano punti di vista diversi su questioni importanti. La presidenza ha promosso un dibattito aperto e trasparente sui principi basilari del regime proposto, incentrato sull'applicazione pratica delle sue principali caratteristiche sensibili.
9. A seguito dei lavori in sede di Gruppo, la presidenza ha tra l'altro individuato alcuni settori per i quali sarà necessario riflettere e discutere ancora:
- a)* impatto sull'integrazione del mercato interno e sulla concorrenza a livello nazionale;
 - b)* impatto sulla tutela dei contraenti e dei beneficiari nelle situazioni di crisi;
 - c)* chiarimento degli aspetti giuridici e pratici che includono la certezza del trasferimento transfrontaliero dei fondi tra varie entità dello stesso gruppo;
 - d)* precisazione del ruolo del "collegio delle autorità di vigilanza" e del ruolo consultivo del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), entro i limiti della revisione del quadro Lamfalussy.

IV. DIBATTITO ORIENTATIVO

10. I Ministri sono invitati a prendere atto dei progressi compiuti.
11. Sono d'accordo i Ministri sulla necessità di ulteriori lavori nei settori indicati dalla presidenza al punto III?